

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 26/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Maurizio Borgo, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 1° ottobre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO COLETTA (Responsabile, all'epoca dei fatti, del Settore Giovanile della Soc. SS Lazio Spa), ENNIO BONADIES (Presidente, all'epoca dei fatti, della Soc. ASD Ottavia), ALESSANDRO DI SILVIO (Calciatore tesserato per la Soc. SS Lazio Spa) E DELLE SOCIETA' SS LAZIO Spa e ASD OTTAVIA (nota N°. 682/626pf08-09/SP/blp del 28.7.2009).

Il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione, con atto del 28 luglio 2009:

- il Sig. Coletta Giulio, responsabile, all'epoca dei fatti, del settore giovanile della S.S. Lazio Spa;
- il Sig. Bonadies Ennio, Presidente, all'epoca dei fatti, dell'A.S.D. Ottavia;
- il Sig. Di Silvio Alessandro, calciatore tesserato per la S.S. Lazio Spa;
- la Società S.S. Lazio Spa;
- la Società A.S.D. Ottavia;

per rispondere:

- i primi tre della violazione di cui all'art.1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 96, comma 1, N.O.I.F. e 33 del Regolamento Settore Giovanile Scolastico, per avere, in concorso tra loro, simulato un fittizio trasferimento del calciatore Alessandro Di Silvio alla A.S.D. Ottavia, per un limitato periodo di tempo, così eludendo la normativa relativa ai premi di preparazione;
- la S.S. Lazio Spa a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le suindicate condotte poste in essere dal Coletta;
- la A.S.D. Ottavia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per la condotta posta in essere dal proprio Presidente.

Il difensore del deferito Coletta ha tempestivamente depositato una memoria nella quale si contesta la fondatezza del deferimento osservando in sintesi: A) che il mancato svolgimento di qualsivoglia attività preparatoria con l'Ottavia da parte del calciatore Di Silvio è circostanza di nessun rilievo ai fini dell'affermazione di responsabilità del deferito, tenuto conto della diffusione nell'ambiente del calcio romano della conoscenza dei giovani calciatori promettenti tra tutti gli operatori; B) che, per le medesime considerazioni, non assume rilevanza ai fini accusatori la circostanza che la Ottavia abbia tesserato un calciatore che non aveva neppure visionato in allenamento; C) che non è provata la finalità elusiva delle norme che disciplinano i premi di preparazione, dal momento che, pur in

presenza del transitorio tesseramento del calciatore per l'Ottavia, il Cor 2005 non ha perduto il diritto al premio per aver tesserato il Di Silvio nell'ultimo triennio, essendo comunque salva l'operatività dell'art. 96 delle N.O.I.F.; D) che il Cor 2005 non ha mai chiesto né all'Ottavia né alla Lazio, quanto meno in forma scritta, la corresponsione del premio di preparazione relativo al Di Silvio. In data 1/10/2009 la difesa del Bonadies ha depositato una memoria che è stata dichiarata inammissibile per tardività.

Alla riunione dell'1/10/2009 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per Coletta Giulio mesi 2 (due) di inibizione; per Bonadies Ennio giorni 45 (quarantacinque) di inibizione; per Di Silvio Alessandro la squalifica per giorni 15 (quindici); per la Società S.S. Lazio Spa l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00); per la Società A.S.D. Ottavia l'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00).

Sono personalmente comparsi i deferiti Coletta, Bonadies e Di Silvio, assistiti dai rispettivi difensori, i quali hanno chiesto, in via subordinata, applicarsi sanzione in continuazione con quella già inflitta nel caso "Spina".

Osserva la Commissione che le risultanze dell'attività di indagine svolta dalla Procura Federale hanno sostanzialmente confermato i fatti denunciati dal Presidente della A.S.D. Cor 2005 con esposto del 16/5/2009.

E' stato in particolare accertato che nel giugno del 2007 il Coletta manifestò interesse per il giovane calciatore Alessandro Di Silvio, chiedendo all'A.S.D. Cor 2005, nella persona del segretario Francesco Galloni, il nulla osta per poterlo utilizzare in allenamenti e partite amichevoli. All'esito degli stessi, il Coletta contattò nuovamente il Galloni comunicando la volontà di tesserare il Di Silvio per la Società Lazio. Nei colloqui successivamente intercorsi, secondo quanto riferito dal Presidente della Società Cor 2005, il Coletta avrebbe affermato di non voler corrispondere il premio di preparazione, chiedendo la rinuncia a tale premio da parte dell'avente diritto Cor 2005. Quest'ultima, di contro, avrebbe escluso la possibilità di rinuncia totale, dichiarandosi disposta soltanto ad un accordo sull'entità dell'indennizzo dovuto. Il Di Silvio si tesserò poi come calciatore dilettante per la A.S.D. Ottavia, con modulo depositato presso il Comitato Regionale Lazio il 7 agosto 2007; venne trasferito in prestito alla S.S. Lazio in data 31 agosto 2007; si svincolò dall'A.S.D. Ottavia in data 17 dicembre 2007 ed infine venne tesserato come "giovane di serie" a favore della S.S. Lazio con tesseramento in data 8/9/2008. E' stato anche accertato, per espressa ammissione del calciatore, che il Di Silvio non effettuò alcun provino con l'Ottavia, né svolse alcuna attività agonistica o anche di semplice allenamento a favore di tale Società. Da tali fatti si ricava la conferma dell'ipotesi accusatoria, secondo cui il tesseramento del Di Silvio per la Società Ottavia venne fittiziamente attuato, sull'accordo dei deferiti Coletta e Bonadies, ed in concorso con il calciatore, (il quale, con la propria condotta, ha reso possibile la realizzazione della "triangolazione") al solo fine di consentire il successivo trasferimento dello stesso alla S.S. Lazio, con elusione degli obblighi relativi al premio di preparazione.

Al riguardo la Commissione ritiene di dover condividere le argomentazioni svolte dalla Procura Federale in ordine al breve lasso di tempo intercorso tra il tesseramento del calciatore per la A.S.D. Ottavia (7 agosto 2007) e lo svincolo del medesimo, avvenuto in data 14/12/2007, alla mancata effettuazione di alcun provino da parte della Ottavia prima del tesseramento per questa Società, mentre in precedenza erano stati effettuati due

provini per la Società Lazio ed al mancato svolgimento di alcuna attività agonistica o anche di semplice allenamento a favore dell'Ottavia.

Le suddette circostanze rappresentano, in sintesi, indizi gravi, precisi e concordanti dai quali si evince la prova della violazione regolamentare contestata e dell'intento elusivo delle norme sul premio di preparazione che ha animato i deferiti.

Rileva la Commissione che, ove si dovesse escludere l'esistenza dell'accordo simulatorio, il brevissimo periodo di tesseramento del Di Silvio con la Società Ottavia risulterebbe totalmente privo di significato e di verosimile motivazione. Non è, infatti, credibile, che un giovane e promettente calciatore, consapevole dell'interessamento dimostrato nei suoi confronti da una Società di Serie A per la quale aveva effettuato con successo ben due provini, abbia poi deciso di tesserarsi con l'Ottavia, militante nel Campionato Regionale. Altrettanto inverosimile è il fatto che una Società come l'Ottavia, che non svolge alcuna attività né agonistica né preparatoria nel mese di agosto, abbia provveduto a tesserare il calciatore proprio in quel periodo, per poi comunicare ai genitori (vedi dichiarazione rilasciata da Alessandro Di Silvio al collaboratore della Procura Federale in data 26/3/2009) che il giovane sarebbe stato aggregato al ritiro pre campionato della Società Lazio. Le spiegazioni della difesa del Coletta circa la conoscenza dell'atleta in quanto partecipante allo stesso campionato giovanile, che giustificherebbe il tesseramento "a scatola chiusa" del Di Silvio da parte dell'Ottavia hanno carattere strumentale, risultando evidente, per le considerazioni sopra ampiamente svolte, che né l'Ottavia aveva la minima intenzione di avvalersi delle prestazioni agonistiche del calciatore, né il Di Silvio ambiva a disputare il campionato regionale nelle fila dell'Ottavia.

Del resto, anche le dichiarazioni rese alla Procura Federale dal Bonadies e dal Di Silvio in ordine al loro comune interesse al tesseramento del giovane calciatore per l'Ottavia, in vista dell'allestimento di una squadra interessante per la disputa dell'imminente Campionato Regionale, si rivelano un mero espediente difensivo alla luce degli accadimenti immediatamente successivi.

Assai poco sostenibili si rivelano anche le giustificazioni addotte dal Coletta nella dichiarazione rilasciata al collaboratore della Procura Federale il 19/3/2009. Non è, infatti, credibile che il Coletta, interessato al tesseramento del Di Silvio, abbia lasciato cadere i contatti con il Cor 2005 proprio nel momento in cui apprese che il Di Silvio non avrebbe contratto nuovo vincolo calcistico con loro, salvo poi "ritrovare" il calciatore dopo Ferragosto 2007 tra i calciatori della Società Ottavia e provvedere a tesserarlo per la Lazio. E' certamente più coerente con la successione cronologica e logica dei fatti acclarati ritenere, invece, che il Coletta abbia deciso di interrompere i contatti avviati con la A.S.D. Cor 2005 dopo aver constatato che detta Società non intendeva aderire alla proposta di rinunciare al premio di preparazione. Sul punto appare, infatti, del tutto credibile la versione dei fatti fornita dal Presidente del Cor 2005 nell'esposto del 16/5/2009, integralmente confermata in sede di audizione avanti la Procura Federale.

Infine, appare sintomatica e determinante, ai fini dell'accertamento dell'accordo simulatorio, la comprovata esistenza di consolidati ed assidui rapporti di collaborazione tra la S.S. Lazio e l'A.S.D. Ottavia, confermati dai deferiti ed accertati in analogo procedimento riguardante i medesimi soggetti.

Non possono essere condivise le considerazioni svolte dalla difesa del Coletta e fatte proprie dagli altri difensori in ordine all'insussistenza della finalità elusiva del

tesseramento. L'assunto che il tesseramento del Di Silvio per l'Ottavia non avrebbe minimamente influito sull'applicazione dell'art. 96, N.O.I.F. nel caso di specie si fonda, infatti, su una lettura parziale della norma, che non tiene conto del fatto che l'obbligo di corrispondere il premio di preparazione sorge in capo alle Società "che richiedono **per la prima volta** il tesseramento....di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come giovani con vincolo annuale....." e che il parametro di calcolo del premio di preparazione viene raddoppiato in caso di tesseramento per Società delle Leghe Professionistiche. Il fugace passaggio del Di Silvio all'Ottavia ha quindi avuto il duplice effetto "elusivo" di esonerare la Società Lazio dall'obbligo di pagare il premio di preparazione e di dimezzare l'entità del premio rispetto a quella cui il Cor 2005 avrebbe avuto diritto se il tesseramento fosse avvenuto direttamente a favore della Società Lazio. Di nessun rilievo è la circostanza che la ASD Cor 2005 non abbia avanzato richiesta di pagamento del premio di preparazione alla Società Ottavia, posto che l'insorgere dell'obbligo di pagare il premio non è subordinato alla richiesta da parte dell'avente diritto ma è conseguenza immediata del tesseramento del giovane calciatore. Omettendo il pagamento del premio, la Società Ottavia si è pertanto sottratta all'adempimento di un obbligo previsto dalle normative federali.

Deve conclusivamente essere affermata la responsabilità dei deferiti per avere posto in essere fittiziamente il tesseramento del Di Silvio al fine di eludere la disciplina dell'art. 96, N.O.I.F. relativa al premio di preparazione, ovvero al diritto della Società dilettantistica ad ottenere un adeguato indennizzo per avere addestrato e preparato un giovane calciatore. Alla responsabilità dei tesserati consegue quella, rispettivamente oggettiva e diretta, delle Società S.S. Lazio e A.S.D. Ottavia.

Nel determinare le sanzioni indicate nel dispositivo questa Commissione ha tenuto conto delle modalità di attuazione della violazione contestata e dell'ambito giovanile nel quale è stata posta in essere la condotta antiregolamentare. Per il Di Silvio si è tenuto conto del fatto che la sua condotta è stata lo strumento necessario per la realizzazione dell'illecito.

Non si è ritenuto, invece, di dover applicare l'istituto della continuazione, sia perché lo stesso non è mai stato introdotto nell'ordinamento sportivo dal legislatore federale, sia perché nella fattispecie, non essendo prevista una pena edittale per le violazioni contestate, l'esercizio da parte della Commissione dei criteri di prudente discrezionalità ad essa attribuiti dal C.G.S. è sufficiente a scongiurare il verificarsi di un abnorme cumulo di sanzioni.

P.Q.M.

Dichiara la responsabilità dei deferiti in ordine alle violazioni ascritte ed infligge a Coletta Giulio la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due), a Bonadies Ennio la sanzione dell'inibizione per giorni 45 (quarantacinque), a Di Silvio Alessandro la sanzione della squalifica per giorni 15 (quindici), alla S.S. Lazio Spa la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) e alla A.S.D. Ottavia la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma l' 8 ottobre 2009

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete